Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 289

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 19 ottobre 1984

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CIRCOLARI

Ufficio italiano dei cambi

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 289 DEL 19 OTTOBRE 1984:

Ministero del tesoro: Conto riassuntivo del Tesoro al 30 giugno 1984, situazione del bilancio dello Stato, situazione trimestrale dei debiti pubblici e situazione della Banca d'Italia.

(5426)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 8 ottobre 1984, n. **687.**

Modifiche delle leggi 10 dicembre 1981, n. 741, 8 agosto 1977, n. 584, 2 febbraio 1973, n. 14, e di norme in materia di cauzione provvisoria e di pubblicità.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 9 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, è sostituito dal seguente:

« Nel caso di licitazione privata, sono ammesse offerte anche in aumento sin dal primo esperimento di gara.

Per gli appalti, di cui all'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 584, non è consentita la scheda segreta prevista dall'articolo 1 della legge 3 luglio 1970, n. 504, e l'ammissibilità di offerte in aumento deve essere dichiarata nel bando di gara ».

Art. 2.

Il primo e il quarto comma dell'articolo 10 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, sono abrogati.

Il punto *b*) del primo comma dell'articolo 24 della legge 8 agosto 1977, n. 584, è sostituito dal seguente:

« *b*) quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa in base ad uno o più dei seguenti elementi, quali il prezzo, determinabile anche con il metodo di cui all'articolo 4 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, il termine di esecuzione, il costo di utilizzazione, il rendimento ed il valore tecnico dell'opera che i concorrenti si impegnano a fornire; in tal caso nel capitolato di oneri e nel bando di gara sono menzionati gli elementi di valutazione che saranno applicati separatamente o congiuntamente nell'ordine decrescente di importanza loro attribuita ».

Art. 3.

L'articolo 11 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, è sostituito dal seguente:

« Nei casi in cui, a norma dell'articolo 5, lettera *f*), della legge 8 agosto 1977, n. 584, e delle disposizioni vigenti per gli appalti non disciplinati da detta legge, è consentita l'esecuzione di lavori complementari da parte dell'aggiudicatario dei lavori principali, l'amministrazione può autorizzare la consegna dei lavori previo parere favorevole dell'organo consultivo o deliberante in merito all'approvazione della relativa perizia.

Deve in ogni caso essere garantita la copertura finanziaria ».

Art. 4.

L'articolo 13 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, aggiuntivo di una lettera *h*) al primo comma dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1977, n. 584, è abrogato.

Art. 5.

Nei procedimenti concorsuali per l'affidamento dei pubblici appalti non è dovuta la cauzione provvisoria prevista dall'articolo 332 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, dall'articolo 2 del capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, e da ogni altra disposizione.

Se l'aggiudicatario non stipuli il contratto definitivo nel termine stabilito, l'amministrazione appaltante ne dà comunicazione, entro dieci giorni, al comitato centrale dell'albo nazionale dei costruttori di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57.

Qualora l'aggiudicatario sia iscritto all'albo nazionale dei costruttori, si applicano gli articoli 20, primo comma, n. 4, e terzo comma, e 22 della legge 10 febbraio 1962, n. 57.

Qualora l'aggiudicatario non sia iscritto a detto albo, il comitato centrale può disporre l'esclusione temporanea dell'aggiudicatario stesso dalla presentazione di offerte in pubblici appalti, avvalendosi della medesima procedura di cui al precedente comma. L'assenza di detto provvedimento di esclusione temporanea a carico di concorrente che sia risultato aggiudicatario è accertata dall'amministrazione appaltante dopo l'aggiudicazione.

Art. 6.

L'articolo 17, primo comma, della legge 10 dicembre 1981, n. 741, laddove dispone, nei confronti dei ricorsi di cui all'articolo 4, primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501, l'inapplicabilità, oltre che dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, anche dell'articolo 29 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, deve intendersi nel senso che quest'ultimo richiamo è riferito all'articolo 20 della medesima legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 17 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, sono aggiunti i seguenti:

« L'amministrazione a cui il parere è rivolto deve provvedere entro sessanta giorni dal ricevimento dello stesso.

Il silenzio dell'amministrazione, decorso tale termine, equivale a provvedimento conforme al parere ».

Art. 7.

L'articolo 7 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, è sostituito dal seguente:

« Quando si procede all'appalto delle opere di cui al precedente articolo 1 mediante licitazione privata, l'ente appaltante dà preventivo avviso della gara. L'avviso è pubblicato nell'albo dell'amministrazione appaltante, nell'albo pretorio del comune ove l'ente ha sede e, per estratto, su uno dei principali quotidiani e su almeno uno dei quotidiani aventi particolare diffusione nella regione ove ha sede la stazione appaltante.

La pubblicazione, quando l'importo dei lavori posti in gara non raggiunge i 500 milioni di lire, viene effettuata in appositi albi dell'ente appaltante e nell'albo pretorio del comune ove l'ente ha sede.

Qualora sussistano motivi di necessità e di urgenza, la pubblicazione relativa a gare il cui importo non sia superiore ad un milione di ECU, come valutato ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, primo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 584, e non inferiore a 500 milioni, può essere effettuata in appositi albi dell'ente appaltante, nell'albo pretorio del comune ove l'ente ha sede, ed in un quotidiano a diffusione regionale.

Non si fa luogo a pubblicazione quando questa possa apparire in contrasto con le finalità per le quali i lavori si debbono eseguire.

L'avviso di gara, di cui al primo comma, deve contenere:

a) l'indicazione dell'ente che intende appaltare i lavori e dell'ufficio al quale debbono essere indirizzate le domande di cui alla successiva lettera *d*);

b) l'indicazione sommaria delle opere da eseguirsi, nonché dell'importo a base di appalto — anche approssimato — quando la conoscenza del medesimo sia necessaria per la presentazione dell'offerta;

c) l'indicazione della procedura adottata per l'aggiudicazione dei lavori;

d) l'indicazione di un termine non inferiore a dieci giorni dalla pubblicazione della notizia, entro il quale gli interessati possono chiedere di essere invitati alla gara.

La richiesta di invito non vincola l'amministrazione. Gli inviti debbono essere diramati entro centoventi giorni dalla pubblicazione dell'avviso. Scaduto tale termine, l'ente è tenuto a rinnovare la procedura di pubblicazione ».

Art. 8.

Sono a carico dell'amministrazione appaltante tutte le spese necessarie per la pubblicazione del bando o avviso di gara relativo all'esecuzione di lavori pubblici, nonché quelle occorrenti per la pubblicazione degli estratti.

Art. 9.

L'articolo 21 della legge 8 agosto 1977, n. 584, è sostituito dal seguente:

« Salvo quanto prescritto dagli articoli 14, 17 e 18 della presente legge, per gli appalti di cui all'articolo 1, ciascuna delle imprese riunite deve essere iscritta nell'albo nazionale dei costruttori per la classifica corrispondente ad un quinto dell'importo dei lavori oggetto dell'appalto; in ogni caso la somma degli importi per i quali le imprese sono iscritte deve essere almeno pari all'importo dei lavori da appaltare.

Salvo quanto disposto dall'articolo 2 della presente legge, per gli appalti di cui all'articolo 1, vengono indicati nel bando, nell'avviso di gara o, quando si ricorre a trattativa privata, nel capitolato speciale, parti dell'opera scorporabili, con il relativo importo, la cui esecuzione può essere assunta da imprese mandanti che siano iscritte all'albo nazionale costruttori per categoria e classifica corrispondenti alle parti stesse.

La pubblica amministrazione deve indicare, altresì, l'importo della categoria prevalente, ai fini dell'ammissibilità di imprese che intendano presentarsi singolarmente o riunite in associazioni ai sensi del primo comma del presente articolo.

Qualora l'impresa singola o le imprese che intendono riunirsi in associazione temporanea abbiano i requisiti di cui al primo oppure al secondo comma del presente articolo, possono associare altre imprese iscritte all'albo nazionale dei costruttori, anche se per categorie o importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il venti per cento dell'importo complessivo dei lavori oggetto dell'appalto.

L'offerta delle imprese riunite determina la loro responsabilità solidale nei confronti del soggetto appaltante. Tuttavia, per le imprese assuntrici delle opere indicate nel secondo comma, la responsabilità è limitata a quella derivante dall'esecuzione delle opere di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale dell'impresa capogruppo ».

Art. 10.

All'articolo 11 della legge 8 agosto 1977, n. 584, dopo la lettera *m*) è aggiunta la seguente:

« *n*) indicazione delle principali opere scorporabili ».

Art. 11.

All'articolo 12 della legge 8 agosto 1977, n. 584, dopo la lettera *e*) è aggiunta la seguente:

« *f*) indicazione delle principali opere scorporabili ».

Art. 12.

Dopo l'articolo 23 della legge 8 agosto 1977, n. 584, è aggiunto il seguente:

« Art. 23-*bis*. — Le imprese riunite possono costituire tra loro una società, anche consortile, ai sensi del libro V, titolo V, capi III e seguenti del codice civile, per la esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori.

La società subentra, senza che ciò costituisca ad alcun effetto subappalto o cessione di contratto e senza necessità di autorizzazione o di approvazione, nell'esecuzione totale o parziale del contratto, ferme restando le responsabilità delle imprese riunite di cui all'ultimo comma del precedente articolo 21.

Il subentro ha effetto dalla data di notificazione dell'atto costitutivo all'ente committente o concedente.

Tutte le imprese riunite devono far parte della società di cui al primo comma, la quale non è iscrivibile all'albo nazionale dei costruttori previsto dalla legge 10 febbraio 1962, n. 57.

L'inizio dell'attività esecutiva della società è subordinato, ove necessario, esclusivamente agli accertamenti di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1982, n. 936.

Ai soli fini degli articoli 17 e 18 della presente legge e dell'articolo 14 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, i lavori eseguiti dalla società sono riferiti alle singole imprese riunite, secondo le rispettive quote di partecipazione alla società stessa ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 ottobre 1984

PERTINI

CRAXI — NICOLAZZI — FORTE

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

LEGGE 8 ottobre 1984, n. **688.**

Prolungamento del periodo di distacco di dipendenti degli enti previdenziali presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il periodo massimo di distacco di dipendenti degli enti previdenziali presso la Direzione generale della previdenza e assistenza sociale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di cui all'articolo unico della legge 22 luglio 1982, n. 472, è elevato da diciotto a trentasei mesi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 ottobre 1984

PERTINI

CRAXI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 giugno 1984, n. **689.**

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1981, n. 904, recante modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Ancona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1981, n. 904, di modifica dello statuto della Università degli studi di Ancona;

Veduta la rettorale 16 aprile 1982, n. 12770, con la quale si segnalano alcuni errori materiali commessi nella redazione del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1981, n. 904;

Riconosciuta la necessità di provvedere a rettificare il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1981, n. 904, sopra citato;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

Il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1981, n. 904, citato nella premessa, concernente il riordinamento della facoltà di ingegneria dell'Università di Ancona, è rettificato come segue:

Art. 18, *lettera* a):

da	a
Laurea in ingegneria civile	Laurea in ingegneria civile (sezione edile)

Art. 19:

da	a
* Tecnologia degli elementi costruttivi	* Tecnologie degli elementi costruttivi

Art. 22:

da	a
Costruzioni delle macchine	Costruzioni di macchine
Macchine II	* Macchine II
Tecnologia generale dei materiali	Tecnologie generali dei materiali

Art. 23:

da	a
Tecnologia degli elementi costruttivi	Tecnologie degli elementi costruttivi
Strumentazione chimica e analisi chimica strutturale	Strumentazione chimica e analisi chimica strumentale

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 giugno 1984

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *ottobre* 1984
Registro n. 58 *Istruzione, foglio n.* 296

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 giugno 1984, n. **690.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1973, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Catania e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 31 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

fonetica;
linguistica applicata;
linguistica quantitativa;
geografia linguistica;
storia della lingua greca;
storia della Chiesa antica;
teoria della letteratura;
linguistica romanza;
archeologia ed antichità cipriote;
archeologia ed antichità cretesi.

Art. 38 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

linguistica quantitativa;
storia della Chiesa antica;
teoria della letteratura.

Art. 44 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo) sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

fonetica;
linguistica applicata;
linguistica quantitativa;
geografia linguistica;
teoria della letteratura;
linguistica romanza;
lingua e letteratura francese medievale;
lingua e letteratura tedesca medievale;
storia della lingua tedesca;
letteratura inglese moderna e contemporanea;
letteratura tedesca moderna e contemporanea;
letteratura dei Paesi di lingua inglese;
lingue e letterature scandinave;
filologia ibero-romanza;
filologia francese;
lingua e letteratura araba.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 giugno 1984

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *ottobre* 1984
Registro n. 58 *Istruzione, foglio n.* 297

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 luglio 1984, n. **691.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Milano e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 30 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

biochimica cellulare;
biologia molecolare;
biologia cellulare;
psicobiologia;
psicologia del lavoro;
istituzioni di patologia generale;
patologia molecolare;
cronobiologia;
igiene scolastica;
urologia ginecologica;
semeiotica ostetrica;
igiene industriale;
neurologia pediatrica;
semeiotica psichiatrica;
tossicologia industriale;
genetica medica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 luglio 1984

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *ottobre* 1984
Registro n. 58 *Istruzione, foglio n.* 299

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 settembre 1984, n. **692.**

Prelevamento della somma di L. 292.500.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1984.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, concernente: « Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio », con il quale è istituito, nello stato di previsione del Ministero del tesoro, un fondo di riserva per le spese impreviste al fine di provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio rispondenti alle caratteristiche indicate nello stesso articolo;

Visto l'art. 87 della Costituzione della Repubblica;

Vista la legge 29 dicembre 1983, n. 744;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984 esiste la necessaria disponibilità;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste iscritto al cap. 6855 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984 è autorizzato il prelevamento, in termini sia di competenza sia di cassa, di complessive L. 292.500.000 che si iscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione per il detto anno finanziario:

Presidenza del Consiglio dei Ministri:		
Cap. 1106. — Spese riservate della Presidenza del Consiglio dei Ministri .	L.	50.000.000
Cap. 2362. — Indennità e rimborso spese, ecc.	»	10.000.000
Cap. 3986. — Indennità e rimborso spese, ecc.	»	30.000.000
Cap. 4025. — Fitto di locali, ecc. .	»	100.000.000
Cap. 4032. — Spese di rappresentanza, ecc.	»	6.000.000
Ministero del tesoro:		
Cap. 4282. — Spese per i viaggi, ecc.	L.	20.000.000
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:		
Cap. 1082. — Spese di rappresentanza	L.	5.000.000
Ministero delle partecipazioni statali:		
Cap. 1006. — Indennità e rimborso spese, ecc.	L.	15.000.000
Ministero della sanità:		
Cap. 1006. — Indennità e rimborso spese, ecc.	L.	6.500.000
Ministero del turismo e dello spettacolo:		
Cap. 1096. — Manutenzione, riparazione, ecc.	L.	50.000.000
Totale complessivo . . .	L.	292.500.000

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 settembre 1984

PERTINI

GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *ottobre* 1984
Registro n. 33 *Tesoro, foglio n.* 142

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 3 ottobre 1984.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa a r.l. « Stalla sociale San Carlese », in Sant'Agostino, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione straordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa a r.l. « Stalla sociale San Carlese », con sede in Sant'Agostino, frazione S. Carlo (Ferrara), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Tenuto conto dell'importanza dell'impresa ai sensi del secondo comma dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa a r.l. « Stalla sociale San Carlese », con sede in Sant'Agostino, frazione S. Carlo (Ferrara), costituita per rogito notaio Vincenzo Lucci in data 26 ottobre 1973, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e i signori:

rag. Marangoni Pier Paolo, nato a Ostellato (Ferrara) il 29 giugno 1950, residente a Ferrara in via Alberto Lollio n. 26;

avv. Leuzzi Riccardo, nato a Nardò il 6 agosto 1941, residente a Nardò in via XX Settembre n. 32;

avv. Bianco Fernando, nato a Nardò il 1° aprile 1951, residente a Nardò in via Generale Cantore,

ne sono nominati commissari liquidatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 ottobre 1984

p. *Il Ministro*: LECCISI

(5393)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2831/84 della commissione, dell'8 ottobre 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2832/84 della commissione, dell'8 ottobre 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2833/84 della commissione, dell'8 ottobre 1984, recante apertura, ripartizione e modo di gestione di un contingente tariffario comunitario di pomodori freschi o refrigerati, della sottovoce ex 07.01 M I della tariffa doganale comune, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (1984-85).

Regolamento (CEE) n. 2834/84 della commissione, dell'8 ottobre 1984, che stabilisce dei massimali e una sorveglianza comunitaria per le importazioni di carote e cipolle, della voce ex 07.01 della tariffa doganale comune, originarie degli Stati ACP (1985).

Regolamento (CEE) n. 2835/84 della commissione, dell'8 ottobre 1984, relativo alla fornitura di una partita di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 2836/84 della commissione, dell'8 ottobre 1984, relativo alle misure transitorie concernenti l'applicazione di taluni importi compensativi monetari negli scambi di determinati Stati membri.

Regolamento (CEE) n. 2837/84 della commissione, dell'8 ottobre 1984, relativo alla sospensione della pesca della sogliola da parte delle navi battenti bandiera della Francia.

Regolamento (CEE) n. 2838/84 della commissione, dell'8 ottobre 1984, relativo alla fornitura di frumento tenero allo Zimbabwe a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 2839/84 della commissione, dell'8 ottobre 1984, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2840/84 della commissione, dell'8 ottobre 1984, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali.

Regolamento (CEE) n. 2841/84 della commissione, dell'8 ottobre 1984, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore della carne suina.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 1995/84 della commissione, del 12 luglio 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 2062/80, relativo alle condizioni e alla procedura di concessione e di revoca del riconoscimento per le organizzazioni di produttori e le relative associazioni nel settore dei prodotti della pesca, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 186 del 13 luglio 1984.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 2102/84 della commissione, del 13 luglio 1984, relativo alle dichiarazioni di raccolta, di produzione e di giacenza di prodotti del settore vitivinicolo, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 194 del 24 luglio 1984

Rettifica al regolamento (CEE) n. 2337/84 della commissione, del 10 agosto 1984, recante quarta modifica del regolamento (CEE) n. 997/81 recante modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 215 dell'11 agosto 1984.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 2460/84 della commissione, del 20 agosto 1984, che stabilisce le modalità d'applicazione della distillazione di cui all'art. 11 del regolamento (CEE) n. 337/79 per la campagna viticola 1984-85, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 231 del 29 agosto 1984.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 2462/84 della commissione, del 20 agosto 1984, che stabilisce le modalità di applicazione della distillazione di cui all'art. 40 del regolamento (CEE) n. 337/79 per la campagna viticola 1984-85, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 231 del 29 agosto 1984.

Pubblicati nel n. L 268 *del* 9 *ottobre* 1984.

(254/C)

Regolamento (CEE) n. 2842/84 della commissione, del 9 ottobre 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2843/84 della commissione, del 9 ottobre 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2844/84 della commissione, del 9 ottobre 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 2042/75 per quanto concerne il tasso della cauzione per i titoli di esportazione di frumento tenero con fissazione anticipata della restituzione.

Regolamento (CEE) n. 2845/84 della commissione, del 9 ottobre 1984, che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 5.

Regolamento (CEE) n. 2846/84 della commissione, del 9 ottobre 1984, che fissa l'importo supplementare per alcuni prodotti del settore delle carni suine.

Regolamento (CEE) n. 2847/84 della commissione, del 9 ottobre 1984, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2848/84 della commissione, del 9 ottobre 1984, rettificativo del regolamento (CEE) n. 900/84 che fissa gli importi compensativi monetari, nonché taluni coefficienti e tassi necessari per la loro applicazione.

Regolamento (CEE) n. 2849/84 della commissione, del 9 ottobre 1984, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2850/84 della commissione, del 9 ottobre 1984, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.

Pubblicati nel n. L 269 *del* 10 *ottobre* 1984.

(255/C)

Regolamento (CEE) n. 2851/84 della commissione, del 10 ottobre 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2852/84 della commissione, del 10 ottobre 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2853/84 della commissione, del 10 ottobre 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2854/84 della commissione, del 10 ottobre 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2855/84 della commissione, del 10 ottobre 1984, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali.

Regolamento (CEE) n. 2856/84 della commissione, dell'8 ottobre 1984, relativo ad una terza modifica del regolamento (CEE) n. 500/84 recante ripartizione dei contingenti d'importazione fissati per taluni prodotti originari degli Stati Uniti d'America.

Regolamento (CEE) n. 2857/84 della commissione, del 10 ottobre 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 2226/78 recante modalità di applicazione delle misure d'intervento nel settore delle carni bovine.

Regolamento (CEE) n. 2858/84 della commissione, del 10 ottobre 1984, che fissa l'importo dell'aiuto per i piselli, le fave e le favette di cui all'art. 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1431/82.

Regolamento (CEE) n. 2859/84 della commissione, del 10 ottobre 1984, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 2860/84 della commissione, del 10 ottobre 1984, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2861/84 della commissione, del 10 ottobre 1984, che fissa l'importo massimo della restituzione alla esportazione di zucchero bianco per l'ottava gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente principale di cui al regolamento (CEE) n. 2382/84.

Pubblicati nel n. L 270 *dell'*11 *ottobre* 1984.

(256/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Istituzione dell'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo di Leno

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1982, registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 1984, registro n. 21 Istruzione, foglio n. 8, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con quelli dell'interno e del tesoro, viene istituito, a decorrere dall'anno scolastico 1982-83 l'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo di Leno del quale viene approvata la tabella organica.

(5370)

Istituzione del quattordicesimo istituto tecnico commerciale per ragionieri programmatori di Roma

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1982, registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 1984, registro n. 21 Istruzione, foglio n. 19, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con quelli dell'interno e del tesoro, viene istituito, a decorrere dall'anno scolastico 1982-83 il quattordicesimo istituto tecnico commerciale per ragionieri programmatori di Roma del quale viene approvata la tabella organica.

Con lo stesso decreto viene modificata la tabella organica dell'istituto tecnico per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere e per ragionieri programmatori « C. Levi » di Roma.

(5371)

Istituzione dell'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo di Decimomannu

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1982, registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 1984, registro n. 21 Istruzione, foglio n. 3, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con quelli dell'interno e del tesoro, viene istituito a decorrere dall'anno scolastico 1982-83, l'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo di Decimomannu del quale viene approvata la tabella organica.

(5372)

Istituzione del secondo istituto tecnico per geometri di Bari

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1982, registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 1984, registro n. 20 Istruzione, foglio n. 18, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con quelli dell'interno e del tesoro, viene istituito a decorrere dall'anno scolastico 1982-83 il secondo istituto tecnico per geometri di Bari del quale viene approvata la tabella organica.

Con lo stesso decreto viene modificata la tabella organica dell'istituto tecnico per geometri « Pitagora » di Bari.

(5373)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti società esercenti attività fiduciaria e di revisione

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 18 settembre 1984 ha sospeso l'autorizzazione ad esercitare attività fiduciaria e di revisione alla società « Fidelconsult - Compagnia fiduciaria e di revisione S.p.a. », in Parma.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 20 settembre 1984 ha confermato l'autorizzazione già concessa alla società « Adiconsult - Società fiduciaria e di revisione a responsabilità limitata », in Sala Baganza, alla società medesima con sede in Parma.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 20 settembre 1984, ha confermato l'autorizzazione già concessa alla società « Barclays International Fiduciaria S.p.a. », in Milano, alla società « Fiduciaria Banknord S.p.a. », in Milano e alla sola attività fiduciaria.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 20 settembre 1984 ha confermato l'autorizzazione già concessa alla società « Semeco S.p.a. », in Genova, alla società « Semeco S.r.l. », in Genova.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 20 settembre 1984 ha confermato l'autorizzazione già concessa alla società « Fiduciaria Padana S.p.a. - Società di consulenza organizzazione e revisione aziendale », in Milano, alla società « Fiduciaria Padana S.r.l. - Società di consulenza organizzazione e revisione aziendale », in Milano.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 20 settembre 1984 ha confermato l'autorizzazione già concessa alla società « FI.DI.RE - Fiduciaria di revisione aziendale - Società per azioni », in Bologna, alla società « FI.DI.RE - Fiduciaria di revisione aziendale - Società a responsabilità limitata », in Bologna.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 20 settembre 1984 ha confermato l'autorizzazione già concessa alla società « SO.REVI S.p.a. », in Milano, alla società « SO.REVI S.r.l. », in Milano.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 20 settembre 1984 ha confermato l'autorizzazione già concessa alla società « Internazionale Fiduciaria - Società per azioni », in forma abbreviata « Interfid S.p.a. », in Roma, alla società medesima con sede in Milano.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 20 settembre 1984 ha confermato l'autorizzazione già concessa alla società « Rapid - Fiduciaria e di revisione aziendale - Società a responsabilità limitata », in Milano, alla società « Fidevar S.r.l. - Società fiduciaria e di revisione aziendale », in Varese.

(5121)

MINISTERO DEL TESORO

Determinazione dell'indennità di carica spettante al presidente del Fondo centrale di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane.

Con decreto ministeriale 4 ottobre 1984, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, l'indennità di carica spettante al presidente del Fondo centrale di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane è determinata come segue, a decorrere dal 1° luglio 1984:

compenso annuo lordo: L. 12.000.000;

importo unitario della medaglia di presenza spettante per la partecipazione alle sedute degli organi sociali del Fondo stesso: lire 80 mila lorde.

(5328)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 200

Corso dei cambi dell'11 ottobre 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	1919 —	1919 —	1919,25	1919 —	1919 —	1919,25	1919,500	1919 —	1919 —	1919 —
Marco germanico .	617,400	617,400	617,60	617,400	617,50	617,45	617,500	617,400	617,400	617,40
Franco francese .	201,420	201,420	201,65	201,420	201,55	201,45	201,490	201,420	201,420	201,42
Fiorino olandese .	548,150	548,150	548,25	548,150	548,35	548,12	548,100	548,150	548,150	548,15
Franco belga .	30,559	30,559	30,58	30,559	30,58	30,56	30,561	30,559	30,559	30,56
Lira sterlina .	2345,600	2345,600	2349 -	2345,600	2348,50	2346,30	2347 —	2345,600	2345,600	2345,60
Lira irlandese	1917 —	1917 —	1919 —	1917 —	1919 —	1917,25	1917,500	1917 —	1917 —	—
Corona danese .	170,690	170,690	170,80	170,690	170,75	178,72	170,750	170,690	170,690	170,68
E.C.U .	1382,950	1382,950	1384,50	1382,950	1382,35	1382,82	1382,700	1382,950	1382,950	1382,95
Dollaro canadese .	1455,700	1455,700	1457 —	1455,700	1457,50	1455,62	1455,550	1455,700	1455,700	1455,70
Yen giapponese .	7,723	7,723	7,72	7,723	7,725	7,72	7,723	7,723	7,723	7,73
Franco svizzero . .	752,150	752,150	752,10	752,150	752,20	752,12	752,200	752,150	752,150	752,15
Scellino austriaco .	87,913	87,913	87,94	87,913	87,95	87,91	87,920	87,913	87,913	87,92
Corona norvegese .	215,160	215,160	215,25	215,160	215,20	215,14	215,130	215,160	215,160	215,16
Corona svedese .	219,710	219,710	219,75	219,710	219,80	219,70	219,700	219,710	219,710	219,70
FIM	299 —	299 —	299,25	299 —	299,35	299,07	299,150	299 —	299 —	—
Escudo portoghese .	11,830	11,830	11,85	11,830	11,89	11,84	11,855	11,830	11,830	11,83
Peseta spagnola .	11,066	11,066	11,06	11,066	11,07	11,06	11,067	11,066	11,066	11,06

Media dei titoli dell'11 ottobre 1984

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935 . . .	62,650
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1970-85 .	93 —
» 6 % » » 1971-86 .	89,750
» 6 % » » 1972-87 .	87,750
» 9 % » » 1975-90 .	91 —
» 9 % » » 1976-91 .	88,100
» 10 % » » 1977-92 .	93,900
» 12 % (Beni Esteri 1980) .	91,150
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	81,100
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10% .	93 —
» » » 1-4-1981/86 16 % .	100,800
» » » 1-6-1981/86 16 % .	106,250
» » » TR 2,5% 1983/93 .	91,225
» » » Ind. ENI 1- 8-1988 .	102,650
» » » » EFIM 1- 8-1988	101,100
» » » » 1-11-1982/84 .	99,950
» » » » 1-12-1982/84 .	100,050
» » » » 1- 1-1983/85 .	100 —
» » » » 1- 2-1983/85 .	99,950
» » » » 1- 3-1983/85 .	100,050
» » » » 1- 4-1983/85 .	100,175
» » » » 1- 5-1983/85 .	100,300
» » » » 1- 6-1983/85 .	100,500
» » » » 1- 1-1982/86 .	101,375
» » » » 1- 3-1982/86 .	101,450
» » » » 1- 5-1982/86 .	101,750
» » » » 1- 6-1982/86 .	101,550
» » » » 1- 7-1982/86 .	101,475
» » » » 1- 8-1982/86 .	101,350
» » » » 1- 9-1982/86 .	101,200
» » » » 1-10-1982/86 .	101,700
» » » » 1-11-1982/86 .	101,400
» » » » 1-12-1982/86 .	101,425
» » » » 1- 7-1983/86 .	99,975
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 8-1983/86 .	100 —
» » » » 1- 9-1983/86 .	99,875
» » » » 1-10-1983/86 .	100,375
» » » » 1- 1-1983/87 .	101,400
» » » » 1- 2-1983/87 .	101,150
» » » » 1- 3-1983/87 .	101,275
» » » » 1- 4-1983/87 .	101,550
» » » » 1- 5-1983/87 .	101,400
» » » » 1- 6-1983/87 .	101,350
» » » » 1-11-1983/87 .	100,575
» » » » 1-12-1983/87 .	100,400
» » » » 1- 7-1983/88 .	101,250
» » » » 1- 8-1983/88 .	101,150
» » » » 1- 9-1983/88 .	101,175
» » » » 1-10-1983/88 .	101,350
» » » » 1-11-1983/88 .	101,450
» » » » 1- 1-1984/88 .	99,900
» » » » 1- 2-1984/88 .	99,850
» » » » 1- 3-1984/88 .	99,300
» » » » 1-11-1983/90 .	101,450
» » » » 1-12-1983/90 .	101,400
» » » » 1- 1-1984/91 .	101,150
» » » » 1- 2-1984/91 .	101,200
» » » » 1- 3-1984/91 .	99,700
Buoni Tesoro Pol. 18 % 1- 1-1985 . .	100,450
» » » 17 % 1- 5-1985 . .	101 —
» » » 17 % 1- 7-1985 .	101,125
» » » 17 % 1-10-1985 . .	101,675
» » » 16 % 1- 1-1986 . . .	101,075
» » » 14 % 1- 4-1986 . .	99 —
» » Nov. 12 % 1-10-1987 .	95,800
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	108,975
» » » » 22-11-1982/89 13 %	104,200
» » » » 1983/90 11,50 %	99,350

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'11 ottobre 1984

Dollaro USA .	1919,250	Lira irlandese	1917,250	Scellino austriaco .	87,916
Marco germanico . .	617,450	Corona danese .	170,720	Corona norvegese .	215,145
Franco francese	201,455	E.C.U. .	1382,820	Corona svedese . .	219,705
Fiorino olandese .	548,125	Dollaro canadese .	1455,625	FIM . .	299,075
Franco belga .	30,560	Yen giapponese .	7,723	Escudo portoghese	11,842
Lira sterlina .	2346,300	Franco svizzero .	752,175	Peseta spagnola . .	11,066

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 201

Corso dei cambi del 12 ottobre 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1917,500	1917,500	1917,35	1917,500	1917,25	1917,50	1917,500	1917,500	1917,500	—
Marco germanico	617,300	617,300	617,40	617,300	617,50	617,30	617,300	617,300	617,300	—
Franco francese	200,900	200,900	201,25	200,900	201,55	201,05	201,200	200,900	200,900	—
Fiorino olandese	547,250	547,250	547,75	547,250	548,35	547,40	547,550	547,250	547,250	—
Franco belga	30,539	30,539	30,55	30,539	30,58	30,53	30,535	30,539	30,539	—
Lira sterlina	2350 —	2350 —	2355 —	2350 —	2348,50	2351,50	2353 —	2350 —	2350 —	—
Lira irlandese	1917 —	1917 —	1917 —	1917 —	1919 —	1916,50	1916 —	1917 —	1917 —	—
Corona danese	170,580	170,580	170,80	170,580	170,75	170,76	170,750	170,580	170,580	—
E.C.U.	1381 —	1381 —	1384 —	1381 —	1382,35	1381,90	1382,800	1381 —	1381 —	—
Dollaro canadese	1454,250	1454,250	1454 —	1454,250	1457,50	1455,72	1457 —	1454,250	1454,250	—
Yen giapponese	7,738	7,738	7,75	7,738	7,725	7,73	7,738	7,738	7,738	—
Franco svizzero	751,500	751,500	752,40	751,500	752,20	752,04	752,580	751,500	751,500	—
Scellino austriaco	87,820	87,820	87,92	87,820	87,95	87,85	87,895	87,820	87,820	—
Corona norvegese	215,160	215,160	215 —	215,160	215,20	215,14	215,130	215,160	215,160	—
Corona svedese	219,730	219,730	219,85	219,730	219,80	219,76	219,800	219,730	219,730	—
FIM	299 —	299 —	299,25	299 —	299,35	299,20	299,400	299 —	299 —	—
Escudo portoghese	11,810	11,810	11,85	11,810	11,89	11,80	11,800	11,810	11,810	—
Peseta spagnola	11,060	11,060	11,08	11,060	11,07	11,06	11,060	11,060	11,060	—

Media dei titoli del 12 ottobre 1984

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935	64 —
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1970-85	93 —
» 6% » » 1971-86	90 —
» 6% » » 1972-87	87,750
» 9% » » 1975-90	91 —
» 9% » » 1976-91	88,100
» 10% » » 1977-92	93,900
» 12% (Beni Esteri 1980)	90,700
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	81,150
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	94 —
» » » 1-4-1981/86 16%	100,600
» » » 1-6-1981/86 16%	106,250
» » » TR 2,5% 1983/93	91,500
» » » Ind. ENI 1- 8-1988	102,250
» » » » EFIM 1- 8-1988	101,100
» » » » 1-11-1982/84	99,950
» » » » 1-12-1982/84	100,050
» » » » 1- 1-1983/85	100,025
» » » » 1- 2-1983/85	100,050
» » » » 1- 3-1983/85	100,025
» » » » 1- 4-1983/85	100,250
» » » » 1- 5-1983/85	100,225
» » » » 1- 6-1983/85	100,475
» » » » 1- 1-1982/86	101,350
» » » » 1- 3-1982/86	101,500
» » » » 1- 5-1982/86	101,500
» » » » 1- 6-1982/86	101,400
» » » » 1- 7-1982/86	101,350
» » » » 1- 8-1982/86	101,300
» » » » 1- 9-1982/86	101,225
» » » » 1-10-1982/86	101,575
» » » » 1-11-1982/86	101,425
» » » » 1-12-1982/86	101,400
» » » » 1- 7-1983/86	99,950
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 8-1983/86	100,025
» » » » 1- 9-1983/86	99,900
» » » » 1-10-1983/86	100,400
» » » » 1- 1-1983/87	101,350
» » » » 1- 2-1983/87	101,150
» » » » 1- 3-1983/87	101,350
» » » » 1- 4-1983/87	101,450
» » » » 1- 5-1983/87	101,350
» » » » 1- 6-1983/87	101,350
» » » » 1-11-1983/87	100,525
» » » » 1-12-1983/87	100,250
» » » » 1- 7-1983/88	101,250
» » » » 1- 8-1983/88	101,200
» » » » 1- 9-1983/88	101,150
» » » » 1-10-1983/88	101,400
» » » » 1-11-1983/88	101,425
» » » » 1- 1-1984/88	99,875
» » » » 1- 2-1984/88	99,800
» » » » 1- 3-1984/88	99,400
» » » » 1-11-1983/90	101,425
» » » » 1-12-1983/90	101,400
» » » » 1- 1-1984/91	101,200
» » » » 1- 2-1984/91	101,225
» » » » 1- 3-1984/91	99,675
Buoni Tesoro Pol. 18% 1- 1-1985	100,375
» » » 17% 1- 5-1985	101,500
» » » 17% 1- 7-1985	101,125
» » » 17% 1-10-1985	101,750
» » » 16% 1- 1-1986	101 —
» » » 14% 1- 4-1986	99,050
» » Nov. 12% 1-10-1987	95,700
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	108,650
» » » » 22-11-1982/89 13%	104,600
» » » » 1983/90 11,50%	99,425

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 12 ottobre 1984

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1917,500
Marco germanico	617,300
Franco francese	201,050
Fiorino olandese	547,400
Franco belga	30,537
Lira sterlina	2351,500
Lira irlandese	1916,500
Corona danese	170,665
E.C.U.	1381,900
Dollaro canadese	1455,625
Yen giapponese	7,738
Franco svizzero	752,040
Scellino austriaco	87,857
Corona norvegese	215,145
Corona svedese	219,765
FIM	299,200
Escudo portoghese	11,805
Peseta spagnola	11,060

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 202

Corso dei cambi del 15 ottobre 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA . .	1933,750	1933,750	1933,60	1933,750	—	1933,62	1933,500	1933,750	1933,750	1933,75
Marco germanico .	615,910	615,910	615,80	615,910	—	615,95	616 —	615,910	615,910	615,90
Franco francese	200,800	200,800	201,25	200,800	—	200,89	200,980	200,800	200,800	200,80
Fiorino olandese .	546,400	546,400	546,50	546,400	—	546,45	546,500	546,400	546,400	546,40
Franco belga .	30,495	30,495	30,53	30,495	—	30,50	30,506	30,495	30,495	30,50
Lira sterlina . .	2333,700	2333,700	2339,50	2333,700	—	2334,15	2334,600	2333,700	2333,700	2333,70
Lira irlandese	1911,750	1911,750	1914 —	1911,750	—	1912,57	1913,400	1911,750	1911,750	—
Corona danese .	170,580	170,580	170,50	170,580	—	170,59	170,600	170,580	170,580	170,58
Dracma	15,120	15,120	15,15	15,120	—	—	15,120	15,120	15,120	—
E.C.U. .	1379,500	1379,500	1381,25	1379,500	—	1379,20	1378,900	1379,500	1379,500	1379,40
Dollaro canadese .	1463,500	1463,500	1464 —	1463,500	—	1463,75	1464 —	1463,500	1463,500	1463,50
Yen giapponese .	7,770	7,770	7,77	7,770	—	7,77	7,770	7,770	7,770	7,77
Franco svizzero .	750,350	750,350	751,10	750,350	—	750,37	750,300	750,350	750,350	750,35
Scellino austriaco . .	87,620	87,620	87,68	87,620	—	87,63	87,640	87,620	87,620	87,62
Corona norvegese .	214,910	214,910	215 —	214,910	—	214,93	214,960	214,910	214,910	214,90
Corona svedese .	219,900	219,900	220 —	219,900	—	219,87	219,840	219,900	219,900	219,90
FIM	299,050	299,050	299,50	299,050	—	299,06	299,080	299,050	299,050	—
Escudo portoghese	11,830	11,830	11,80	11,830	—	11,81	11,800	11,830	11,830	11,82
Peseta spagnola .	11,050	11,050	11,06	11,050	—	11,05	11,054	11,050	11,050	11,05

Media dei titoli del 15 ottobre 1984

Titolo	Media
Rendita 5% 1935 .	61 —
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1970-85 .	93 —
» 6% » » 1971-86 .	90 —
» 6% » » 1972-87 .	87,550
» 9% » » 1975-90 .	91 —
» 9% » » 1976-91 .	88,150
» 10% » » 1977-92 .	93,900
» 12% (Beni Esteri 1980) .	93,500
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	81,150
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10% .	94 —
» » » 1-4-1981/86 16% .	100,600
» » » 1-6-1981/86 16% .	106,250
» » » TR 2,5% 1983/93 .	91,200
» » » Ind. ENI 1- 8-1988 .	102,400
» » » » EFIM 1- 8-1988	101,100
» » » » 1-11-1982/84 .	99,950
» » » » 1-12-1982/84 .	100 —
» » » » 1- 1-1983/85 .	100 —
» » » » 1- 2-1983/85 .	100,100
» » » » 1- 3-1983/85 .	100,025
» » » » 1- 4-1983/85 .	100,225
» » » » 1- 5-1983/85 .	100,350
» » » » 1- 6-1983/85 .	100,550
» » » » 1- 1-1982/86 .	101,325
» » » » 1- 3-1982/86 .	101,625
» » » » 1- 5-1982/86 .	101,575
» » » » 1- 6-1982/86 .	101,500
» » » » 1- 7-1982/86 .	101,225
» » » » 1- 8-1982/86 .	101,250
» » » » 1- 9-1982/86 .	101,300
» » » » 1-10-1982/86 .	101,625
» » » » 1-11-1982/86 .	101,600
» » » » 1-12-1982/86 .	101,500
» » » » 1- 7-1983/86 .	99,950
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 8-1983/86 .	99,900
» » » » 1- 9-1983/86 .	99,900
» » » » 1-10-1983/86 .	100,350
» » » » 1- 1-1983/87 .	101,350
» » » » 1- 2-1983/87 .	101,200
» » » » 1- 3-1983/87 .	101,325
» » » » 1- 4-1983/87 .	101,400
» » » » 1- 5-1983/87 .	101,300
» » » » 1- 6-1983/87 .	101,250
» » » » 1-11-1983/87 .	100,450
» » » » 1-12-1983/87 .	100,100
» » » » 1- 7-1983/88 .	101,200
» » » » 1- 8-1983/88 .	101,175
» » » » 1- 9-1983/88 .	101,125
» » » » 1-10-1983/88 .	101,400
» » » » 1-11-1983/88 .	101,425
» » » » 1- 1-1984/88 .	99,975
» » » » 1- 2-1984/88 .	99,775
» » » » 1- 3-1984/88 .	99,300
» » » » 1-11-1983/90 .	101,425
» » » » 1-12-1983/90 .	101,275
» » » » 1- 1-1984/91 .	101,200
» » » » 1- 2-1984/91 .	101,200
» » » » 1- 3-1984/91 .	99,650
Buoni Tesoro Pol. 18% 1- 1-1985 .	100,425
» » » 17% 1- 5-1985 .	101,050
» » » 17% 1- 7-1985 .	101,100
» » » 17% 1-10-1985 .	101,650
» » » 16% 1- 1-1986 .	100,925
» » » 14% 1- 4-1986 .	99,100
» » Nov. 12% 1-10-1987 .	95,650
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	108,600
» » » » 22-11-1982/89 13%	104,350
» » » » 1983/90 11,50%	99,425

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 15 ottobre 1984

Valuta	Cambio
Dollaro USA .	1933,625
Marco germanico .	615,955
Franco francese . .	200,890
Fiorino olandese .	546,450
Franco belga .	30,500
Lira sterlina . . .	2334,150
Lira irlandese . .	1912,575
Corona danese .	170,590
Dracma . . .	15,120
E.C.U. . . .	1379,200
Dollaro canadese .	1463,750
Yen giapponese	7,770
Franco svizzero .	750,325
Scellino austriaco .	87,630
Corona norvegese .	214,935
Corona svedese . . .	219,870
FIM . . .	299,065
Escudo portoghese	11,815
Peseta spagnola . . .	11,052

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi massimi al consumo dei gasoli, petroli e olii combustibili. (Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento C.I.P. n. 26/1982 del 6 luglio 1982, modificato con provvedimenti n. 37/1982 del 15 settembre 1982 e n. 49 del 15 dicembre 1982, si comunicano i prezzi massimi al consumo, comprensivi delle imposte, dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione energia della C.E.E. con telex n. 180990 del 15 ottobre 1984 praticabili dal 22 ottobre 1984 secondo la normativa vigente, ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento C.I.P.:

Gasolio autotrazione	L./lt	669
Gasolio agricoltura	»	481
Petrolio agricoltura	»	470
Gasolio pesca e piccola marina	»	445
Petrolio pesca e piccola marina	»	435
Olio combustibile ATZ	L./kg	444
Olio combustibile BTZ	»	488

Prodotti da riscaldamento:

		Fasce provinciali				
		A	*B*	*C*	*D*	*E*
Gasolio	L./lt	643	646	649	652	655
Petrolio (*)	»	700	703	706	709	712
Olio comb.le fluido	L./kg	571	574	577	580	583

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna, Siracusa, Trieste.

B) Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Gorizia, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Venezia.

C) Alessandria, Asti, Campobasso, Massa Carrara, Cremona, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Udine, Vicenza, Viterbo.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Sassari, Terni, Torino, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni di prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia	L./lt	10
Comuni oltre 1.000 mt. s.l.m.	»	8
Isole minori	»	15

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in lire/kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

(*) In canistri da 20 lt franco negozio.

(5463)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione dei piani regolatori generali dei comuni di Goito, Torre d'Isola, Piantedo, Castiglione delle Stiviere e Vezza d'Oglio.

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono stati approvati i piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicate. Con le medesime deliberazioni sono state decise modificazioni conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni ai suddetti piani:

deliberazione 26 luglio 1984, n. 41915: comune di Goito (Mantova) (piano adottato con deliberazione consiliare 31 luglio 1982, n. 112, e al quale sono state presentate osservazioni come da delibera consiliare 15 aprile 1983, n. 100, 19 aprile 1983, n. 102 e 19 aprile, n. 103);

deliberazione 26 luglio 1984, n. 41913: comune di Torre d'Isola (Pavia) (piano adottato con deliberazione consiliare 2 giugno 1982, n. 29, e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 16 dicembre 1982, n. 63);

deliberazione 26 luglio 1984, n. 41916: comune di Piantedo (Sondrio) (piano adottato con deliberazione consiliare 27 marzo 1981, n. 17, e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 30 ottobre 1981, n. 52);

deliberazione 26 luglio 1984, n. 41914: comune di Castiglione delle Stiviere (Mantova) (piano adottato con deliberazione consiliare 15 marzo 1980, n. 93, e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazioni consiliari 9 luglio 1982, n. 140, 15 ottobre 1982, n. 166, di giunta municipale 18 ottobre 1982, n. 1004, ratificata con deliberazione consiliare 7 maggio 1983, n. 68, deliberazione consiliare 7 maggio 1983, n. 51; deliberazione di giunta municipale 13 giugno 1983, n. 472, ratificata con deliberazione consiliare 29 novembre 1983, n. 219; deliberazione di giunta municipale 27 ottobre 1983, n. 881, ratificata con deliberazione consiliare 29 novembre 1983, n. 266);

deliberazione 26 luglio 1984, n. 41921: comune di Vezza d'Oglio (Brescia) (piano adottato con deliberazioni consiliari 24 febbraio 1984, n. 4 e 24 aprile 1984, n. 22, e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazioni consiliari 5 luglio 1984, n. 25 e n. 26).

(5428)

Varianti ai piani regolatori generali dei comuni di Cenate Sotto, Trucazzano e Mezzago

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono state approvate varianti ai piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicate:

deliberazione 17 giugno 1984, n. 41282: comune di Cenate Sotto (Bergamo) (variante adottata con deliberazione consiliare 10 giugno 1983, n. 9);

deliberazione 26 luglio 1984, n. 41933: comune di Trucazzano (Milano) (variante adottata con deliberazione consiliare 2 febbraio 1983, n. 17).

Con decreto del presidente della giunta regionale, emanato nella data appresso indicata, reso esecutivo ai sensi di legge, è stata approvata la variante al piano regolatore generale, di cui alla legge 3 gennaio 1978, n. 1, art. 1, quinto comma, del comune a fianco dello stesso decreto indicato. Copia di tale decreto, con gli atti allegati, sarà depositato nella segreteria del comune interessato, a libera visione del pubblico. Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni:

decreto 3 luglio 1984, n. 1408/URB: comune di Mezzago (Milano).

(5429)

CIRCOLARI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

CIRCOLARE 27 settembre 1984, n. **2/14.**

Disposizioni valutarie relative ad operazioni commerciali.

Su istruzioni del Ministero del commercio con l'estero sono apportate le seguenti modifiche al capitolo IV « Navigazione », titolo III « Acquisto, vendita e riparazioni di natanti - altre operazioni connesse con l'esercizio della navigazione »:

1) La lettera *b*) del paragrafo *A*) « Importazioni ed esportazioni di natanti » punto 1) « Importazioni » è sostituita dalla seguente:

« *b*) navi e galleggianti mobili di nuova costruzione con caratteristiche tecniche diverse da quelle di cui alla precedente lettera *a*) originari o provenienti in libera pratica dai Paesi della zona A1 di cui all'allegato 1 al decreto ministeriale 6 maggio 1976 (Regime delle importazioni):

mod. A Import, con impegno di regolamento; ».

2) Dopo la lettera *b*) del paragrafo A) « Importazioni ed esportazioni di natanti » punto 1) « Importazioni » è inserito il seguente punto:

« *bb*) navi e galleggianti mobili usati con caratteristiche tecniche diverse da quelle di cui alla precedente lettera *a*) originari o provenienti in libera pratica dai Paesi della zona A1 di cui all'allegato 1 al decreto ministeriale 6 maggio 1976 (Regime delle importazioni):

mod. A Import, con impegno di regolamento, da rilasciare previa esibizione del parere favorevole del Ministero della marina mercantile (D.G. Naviglio) o del Ministero dei trasporti (D.G. MCTC), ai quali gli interessati devono inoltrare la domanda (1); ».

Il direttore: MONTERASTELLI

(5430)

CIRCOLARE 28 settembre 1984, n. **2/15.**

Disposizioni valutarie relative ad operazioni commerciali.

Su istruzioni del Ministero del commercio con l'estero le disposizioni di cui al capitolo V « Commercio di transito » punto 3) « Facoltà degli operatori e delle banche nelle operazioni di transito » della circolare n. 2 del 31 agosto 1981 sono così modificate:

1) Alla lettera *A*) « Merci che non toccano il territorio italiano »:

le disposizioni di cui al punto 1) della lettera *b*) sub 1) « Transitari abituali » sono sostituite dalle seguenti:

« *b*) Acquisti e vendite di merci comprese nella tabella « Esport »:

1) per le merci di cui alle voci doganali non contrassegnate da asterisco:

previa autorizzazione di Mincomes (D.G. Valute), da rilasciarsi su parere favorevole del Ministero degli affari esteri, sentito il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e salvo parere contrario del Ministero della difesa; »;

la nota (4) della lettera *b*) sub 2) « Transitari occasionali » è sostituita dalla seguente:

« (4) Per le merci di cui alle voci doganali non contrassegnate da asterisco, l'autorizzazione sarà rilasciata su parere favorevole del Ministero degli affari esteri, sentito il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e salvo parere contrario del Ministero della difesa. ».

2) Alla lettera *B*) « Merci che toccano il territorio italiano »:

le disposizioni di cui al punto 1) della lettera *b*) sub 1) « Transitari abituali » sono sostituite dalle seguenti:

« *b*) Acquisto e vendita di merci comprese nella tabella « Esport »:

1) per le merci di cui alle voci doganali non contrassegnate da asterisco:

previa autorizzazione di Mincomes (D.G. Valute) da rilasciarsi su parere favorevole del Ministero degli affari esteri, sentito il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e salvo parere contrario del Ministero della difesa; »;

la nota (3) della lettera *b*) sub 2 « Transitari occasionali » è sostituita dalla seguente:

« (3) Per le merci di cui alle voci doganali non contrassegnate da asterisco, l'autorizzazione sarà rilasciata su parere favorevole del Ministero degli affari esteri, sentito il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e salvo parere contrario del Ministero della difesa ».

Il direttore: MONTERASTELLI

(5431)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a posti di personale non docente presso la seconda Università di Roma

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso i servizi e per i posti sotto indicati:

Facoltà di ingegneria:

servizi generali posti 17

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi, via O. Raimondo, 00173 Roma « Tor Vergata », scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Il diario delle prove d'esame sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 9 gennaio 1985.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Roma « Tor Vergata ».

(5345)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso, per titoli e per esami, ad un posto di direttore di sezione straordinario nel ruolo dei direttori di sezione degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, per la direzione della sezione operativa centrale di biologia e difesa dell'istituto sperimentale per l'olivicoltura di Cosenza.

Nel supplemento al Bollettino ufficiale n. 8 del 24 agosto 1984 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste è stata pubblicata la relazione della commissione giudicatrice del concorso, per titoli e per esami, ad un posto di direttore di sezione straordinario nel ruolo dei direttori di sezione degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria - carriera direttiva e scientifica, per la direzione della sezione operativa centrale di biologia e difesa dell'istituto sperimentale per l'olivicoltura di Cosenza.

(5126)

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso, per titoli e per esami, ad un posto di direttore di sezione straordinario nel ruolo dei direttori di sezione degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, per la direzione della sezione operativa centrale di macchine operatrici dell'istituto sperimentale per la meccanizzazione agricola di Roma.

Nel supplemento al Bollettino ufficiale n. 8 del 24 agosto 1984 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste è stata pubblicata la relazione della commissione giudicatrice del concorso, per titoli e per esami, ad un posto di direttore di sezione straordinario nel ruolo dei direttori di sezione degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria - carriera direttiva scientifica, per la direzione della sezione operativa centrale di macchine operatrici dell'istituto sperimentale per la meccanizzazione agricola di Roma.

(5127)

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso, per titoli e per esami, ad un posto di direttore di sezione straordinario nel ruolo dei direttori di sezione degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, per la direzione della sezione operativa centrale di ecologia e protezione della natura dell'istituto sperimentale per la selvicoltura di Arezzo.

Nel supplemento al Bollettino ufficiale n. 8 del 24 agosto 1984 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste è stata pubblicata la relazione della commissione giudicatrice del concorso, per titoli e per esami, ad un posto di direttore di sezione straordinario nel ruolo dei direttori di sezione degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria - carriera direttiva scientifica, per la direzione della sezione operativa centrale di ecologia e protezione della natura dell'istituto sperimentale per la selvicoltura di Arezzo.

(5128)

REGIONE SICILIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente dietologo presso l'unità sanitaria locale n. 34.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente dietologo presso l'unità sanitaria locale n. 34.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale del presidio ospedaliero « Ascoli-Tomaselli » in Catania.

(5422)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della *Corte costituzionale*, *senza* supplementi ordinari:	
	annuale	L. 81.000
	semestrale	L. 45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 113.000
	semestrale	L. 62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*	
	annuale	L. 108.000
	semestrale	L. 60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*	
	annuale	L. 186.000
	semestrale	L. 104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita *Italia*	Prezzi di vendita *Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 73.000
Abbonamento semestrale	L. 40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227